



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAPE Ufficio EDILIZIA - SUAPE

DETERMINAZIONE

N.29 del 08-11-2024

Registro Generale N. 1091

Oggetto: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 1/2015. Attivazione del Nucleo di Controllo del Territorio e determinazione modalità operative dei controlli a campione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 31/10/2024, di attribuzione delle Responsabilità Dirigenziali per l'Area Urbanistica, Edilizia privata e SUAPE al Dott. Ing. Gianluca Pierini per il periodo dal 01/11/2024 al 31/12/2024;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 - Graduazione del bilancio di previsione e assegnazione delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di area;

RICHIAMATA la disciplina nazionale in materia di controlli edilizi che è contenuta in particolare nei seguenti articoli del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Art. 27

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello

stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

(Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere).

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 6-bis

(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).

1. *Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

2. *L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.*

3. *Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.*

4. *Le regioni a statuto ordinario:*

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. *La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.*

Art. 24

(Agibilità).

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. *La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.*

2. *Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:*

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. *La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.*

4. *Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:*

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti

comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
e-bis) attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente))

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 27

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni

dall'ordine di sospensione dei lavori. *Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere* *al* *sequestro del cantiere.*

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Richiamata la normativa regionale concorrente sui controlli urbanistico-edilizi che è contenuta nei seguenti articoli:

Capo VI

Vigilanza, responsabilità e sanzioni

Art. 140

(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 118, commi 2 e 3, 123 e 125 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, SCIA e comunicazione di inizio dei lavori.

2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all' articolo 118, comma 3 , alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125, nonché alle istanze di cui agli articoli 137 e 138.

3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il venti per cento. Di tale attività è data comunicazione alla Regione, salvi altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale all'Assemblea legislativa.

4. Il comune con il regolamento comunale per l'attività edilizia individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione paesaggistica, assume i provvedimenti previsti dal Titolo IV del D.P.R. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A). Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 118, comma 3 e 123, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al d.p.r. 380/2001 , Titolo IV , salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.

7. Per gli interventi effettuati mediante SCIA si applica anche quanto previsto dall' articolo 125 , commi 12 e 13.

8. Il comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori non contenga i dati di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 , acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 116 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell' articolo 27, comma 3 del d.p.r. 380/2001 , che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.

9. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all' articolo 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001 .

10. Il comune, nei casi previsti ai commi 8 e 9, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 11 secondo le modalità disciplinate dall' articolo 65 delle norme regolamentari, Titolo I, Capo IV .

11. La Regione pubblica semestralmente nel BUR e nel sito istituzionale l'elenco delle imprese inadempienti per le quali si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione di opere pubbliche previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

12. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 146 , commi 12 e 13, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all' articolo 118, comma 3, lettera d) , comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

13. Oltre alla sanzione di cui al comma 12 , nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell' articolo 118 , ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 118 , trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dal presente Capo, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.

14. Al fine di favorire un controllo diffuso sull'attività edilizia, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale provvede a pubblicare, con cadenza almeno quindicinale, sul sito istituzionale del comune ed a trasmettere al SIAT, i dati aperti relativi a permessi di costruire, SCIA, anche acquisiti a seguito dell'accertamento di conformità di cui all' articolo 154 , nonché i dati delle comunicazioni di inizio dei lavori.

Art. 141

**Comune di Corciano - Determinazione del Responsabile Area URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAPE
n. 29 - R.G. n. 1091 del 08-11-2024 - Pagina 4 di 11**

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori. Tale provvedimento costituisce anche atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990 e ha effetto fino alla adozione del provvedimento di eventuale annullamento del procedimento o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 3267/1923, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civili nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nonché aree o altri immobili di cui al d.lgs. 42/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.lgs. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte III, Titolo I del d.lgs. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'articolo 151.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori. Tale provvedimento costituisce anche atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990 e ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo o della comunicazione degli interventi, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla Regione e al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo, il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispose altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui al presente Capo, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'articolo 142. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alle strutture regionali competenti in materia urbanistica e sismica.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'Autorità giudiziaria competente, alla Regione e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 150, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, ai sensi di quanto previsto all'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) la Regione, previo invito al comune ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore comunque a sessanta giorni, decorso il quale, la Giunta regionale adotta, anche a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale ed alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 144, 145 e 146 costituiscono presupposto per la legittimazione ed il mantenimento dell'edificio o degli interventi attraverso provvedimento del comune.

10. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al presente articolo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo.

Art. 142
(Responsabilità)

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all' articolo 124, comma 1, lettera b) , fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall' articolo 29, comma 2, del d.p.r. 380/2001 . Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di SCIA o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento di cui all' articolo 123, comma 13 , nonché il direttore dei lavori, in caso di agibilità conseguita ai sensi dell' articolo 138 assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all' articolo 123, comma 1 , o all' articolo 125, comma 1 o nella dichiarazione di cui all' articolo 138, comma 1 , lettere b), c), g) e h), il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 .

DATO atto che le funzioni di controllo dell'attività edilizia sono per legge affidate alla gestione tecnica dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 1/2015, ed in particolare il vigente Regolamento Edilizio Comunale stabilisce all'art. 44 che al dirigente o responsabile del competente ufficio spettano i compiti di definire i criteri di effettuazione dei controlli edilizi e ogni altro aspetto organizzativo e gestionale;

L'attività amministrativa in materia edilizia è volta ad un controllo residuale sugli interventi di minore rilevanza e un controllo preventivo con provvedimenti espressi sugli interventi con maggiore impatto sul territorio;

L'attività svolta dalla Direzione è per lo più al momento assorbita nelle attività di controllo preventivo dei procedimenti edilizi e nella attività di segnalazione di presunti illeciti effettuata dai privati;

Considerato che sulla base delle richiamate norme nazionali e regionali le comunicazioni ed i titoli edilizi da assoggettare a controllo sono costituiti da:

1. CILA comunicazione inizio lavori;
2. SCIA segnalazione certificata inizio attività;
3. PdC Permesso di costruire;
4. Dichiarazione per l'Agibilità;
5. Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che ha disposto con l'art. 33 che gli interventi di efficientamento energetico sono classificati manutenzione straordinaria e sono eseguiti mediante CILA alla quale è associata una modulistica specifica CILA Superbonus (CILAS), che ai fini delle disposizioni sui controlli della presente determinazione è da intendersi equivalente alla CILA edilizia previgente e che tutte le indicazioni e riferimenti per quest'ultima devono intendersi automaticamente riferiti anche alla CILAS;

Considerato che nell'ambito del procedimento unico SUAP sono previsti comunicazioni e titoli edilizi in forma

di endoprocedimenti che sono ugualmente finalizzati alla legittimazione di attività dificatorie ed è pertanto necessario e coerente con i compiti di vigilanza assoggettarli ai controlli edilizi e che sono di seguito indicati:

1. CILA comunicazione inizio lavori quale endoprocedimento SUAP;
2. SCIA segnalazione certificata inizio attività quale endoprocedimento SUAP;
3. PdC Permesso di costruire quale endoprocedimento SUAP;

Atteso che per la comunicazione CILA, SCIA e Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità, le istanze devono essere corredate, tra l'altro, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati circa gli immobili nello stato di fatto e di progetto, che attestano la conformità urbanistico-edilizia degli interventi;

Considerato che per i suddetti atti di CILA e SCIA l'attività dell'amministrazione è effettuata al momento della presentazione con verifica di ricevibilità circa la sola completezza formale della documentazione mentre il controllo di merito dell'Amministrazione è di tipo successivo per cui, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, per la CILA si dispone l'irricevibilità e per la SCIA edilizia, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, fatta salva la possibilità di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente;

Considerato che anche il Permesso di Costruire è corredato da dichiarazioni, certificazioni ed asseverazioni che sono sottoposte ad istruttoria dell'ufficio e sono controllate nella loro totalità per ciò che concerne le asseverazioni del tecnico professionista;

Considerato che per la CILA e SCIA al Comune sono attribuiti poteri conformativi e inibitori dell'attività edilizia che assolvono per la totalità delle domande i compiti di verifica delle asseverazioni;

Richiamati gli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le Pubbliche Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'esecuzione dei controlli medesimi, oltretutto le modalità per la loro esecuzione;

Atteso che i controlli del D.P.R. 445/2000 possono essere espletati congiuntamente alle verifiche urbanistico edilizie per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che le misure sanzionatorie sono previste dal comma 5 dell'art. 140 L.R. 1/2015 e in caso di mendacità delle dichiarazioni dei commi 1 e 2 art. 140 L.R. 1/2015, sono adottati i provvedimenti previsti ai sensi Titolo IV D.P.R. 380/2001 e Art. 142 comma 3 L.R. 1/2015 dandone contemporanea comunicazione ai Collegi e Ordini professionali competenti; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano inoltre gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ne viene data notizia alla Autorità Giudiziaria;

Visto l'art. 19 comma 6 della L. 241/90 che recita:

“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. “

Atteso che resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi

art. 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e le misure sanzionatorie della L.R. 1/2015 come specificato:

1. per la CILA previsto dal comma 13 dell'art.146 della L.R. 1/2015;
2. per la SCIA previsto dal comma 13 art. 125 L.R. 1/2015;
3. per la Dichiarazione per l'Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità previsto al comma 5 e 6 dell'art. 138 L.R. 1/2015.

Ritenuto che risulta indispensabile procedere alla attivazione e disciplina delle modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo del Nucleo di Controllo del Territorio con controlli in loco nonché sulle autodichiarazioni e asseverazioni rese in materia di attività edilizia che sono state liberalizzate, per le quali cioè la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione espressa alla SCIA e CILA sotto la piena responsabilità del privato;

VISTO l'articolo 43 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Corciano;

Considerato che:

attualmente un rilevante numero di interventi edilizi è assoggettabile a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 41/90 ed ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001, per cui l'interessato ed il professionista abilitato attestano ed asseverano, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge;

All' Area Urbanistica – Edilizia e SUAPE tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e attività produttive SUAPE è attribuita, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e art. 113 della L.R. 1/2015, la competenza in materia di edilizia tra cui rientrano le attività che possono essere intraprese mediante SCIA;

La materia di competenza del SUAPE ricomprende, pertanto, un'ampia gamma di attività in materia edilizia e riceve annualmente un notevole numero di pratiche;

La progressiva riduzione del personale ed in genere la limitatezza delle risorse a disposizione dell'amministrazione richiedono l'adozione di misure organizzative che possano conciliare efficacia dell'azione amministrativa di controllo e tempestività di risposta nei procedimenti edilizi;

L'impiego del personale nell'attività di controllo, a campione, persegue la finalità del migliore uso delle risorse umane nel compiere atti a valenza generale ed orientare il controllo puntuale proporzionalmente alla rilevanza delle trasformazioni edilizie in termini di corretto uso del territorio, sicurezza ed igiene delle costruzioni, tutela della pubblica incolumità e del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;

Gli uffici peraltro segnalano la carenza di personale che non può assolvere ad un controllo della totalità delle domande e la situazione si è ulteriormente aggravata con l'avvenuto riavvio dell'attività edilizia incentivata dalle recenti misure fiscali approvate;

Nelle more di misure organizzative di assegnazione di personale o di redistribuzione di quello assegnato è opportuno adottare la modalità del controllo a campione nella misura minima fissata dalla legge regionale per la sostenibilità dell'attività da svolgere;

Considerato che attualmente l'ufficio che si occupa dei controlli edilizi è assorbito da una attività di segnalazione di privati cittadini, generalmente riguardante verifiche di scarsa rilevanza edilizia, che al momento impedisce per ragioni di tempo lo strutturato funzionamento del Nucleo Controllo Territorio;

Ritenuto che per l'attuazione dei controlli obbligatori per l'ente si rende necessario individuare con la presente determinazione le misure organizzative che possano consentire di assolvere ai compiti di ufficio;

Considerato altresì che sulla base dei principi che informano l'attività amministrativa, tra cui i criteri di economicità, efficacia ed imparzialità non è opportuno considerare gli esposti anonimi che non individuano un soggetto portatore di interessi qualificati, fatta salva la valutazione caso per caso della determinatezza e rilevanza urbanistica - edilizia o penale del fatto segnalato e la eventuale conseguente attivazione dei necessari accertamenti d'ufficio tramite il Nucleo Controllo Territorio;

Stabilito che i principi e le considerazioni che precedono sono applicate nel documento allegato "A" alla presente Determinazione che struttura e disciplina il funzionamento del Nucleo di Controllo del Territorio;

Stabilito che il Nucleo di Controllo si attiverà a decorrere dal 01/12/2024 dovendosi completare tutti gli aspetti operativi interni all'ufficio e testare il funzionamento delle procedure informatiche;

Stabilito inoltre che l'introduzione delle presenti modalità di controllo necessita di una prima fase di verifica operativa dovuta al numero e variabilità delle attività da espletare e che si potrà verificare la necessità di apportare modifiche funzionali alla operatività con la messa a regime; si renderà inoltre necessario monitorare attentamente gli esiti dell'attività di verifica per valutare il livello qualitativo e quantitativo delle violazioni che saranno rilevate ed eventualmente adeguare la disciplina dei controlli;

Ritenuto necessario assumere la presente determinazione unitamente all'Allegato "A" per adempiere a quanto stabilito nelle normative nazionali e regionali sopra richiamate circa l'attivazione del Nucleo Controllo del Territorio e delle modalità di espletamento dei controlli edilizi;

DATO ATTO che la seguente determinazione non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO l'art. 107, del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 183, comma 7° del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000 "Impegno di spesa";

VISTO l'art. 153, comma 5° del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. DI ATTIVARE il Nucleo di Controllo del Territorio con la composizione, l'attribuzione delle funzioni e le modalità operative come specificato nell'Allegato "A" alla presente determinazione e nel rispetto della L.R. 21.01.2015 n. 1 e del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Corciano;
3. DI DARE ATTO che il nucleo di controllo è costituito con le seguenti modalità:
 - a. Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE;
 - b. 1 Componente dell'Ufficio Edilizia Privata;
 - c. 1 Componente dell'Ufficio Urbanistica;

d. Eventuale componente della Polizia Locale (in sede di eventuale sopralluogo di verifica in situ);

4. DI APPROVARE l'allegato regolamento di modalità di controllo allegato "A";
5. DI STABILIRE che la decorrenza dell'entrata in vigore della disciplina dell'attività del Nucleo di Controllo del Territorio, come prevista nella presente determinazione, è fissata a decorrere dal 01.12.2024;
6. DI STABILIRE che con successive disposizioni potranno essere apportate variazioni alle presenti modalità di controllo dopo una necessaria prima fase di verifica operativa dovuta al numero e variabilità delle attività da espletare e che verrà periodicamente valutata la necessità di rimodulare la disciplina dei controlli in base ai fenomeni di abusivismo che verranno rilevati ed all'evoluzione normativa o organizzativa;
7. DI COMUNICARE la presente determinazione ai Responsabili dei Procedimenti in materia edilizia ed a tutto il personale assegnato, quale disposizione di servizio;
8. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa
9. DI DISPORRE la più ampia diffusione al pubblico della presente determinazione con pubblicazione al sito web dell'Ente;
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria;
11. DARE ATTO che la dotazione finanziaria prevista dal comma 5 dell'articolo 141 della LR 1/2015, è subordinata alla approvazione di apposita previsione di Bilancio da eseguire con successivo atto amministrativo;
12. DI DARE ATTO che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
13. DI PRECISARE che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs.vo 33/2013 "trasparenza" e all'albo pretorio del Comune (on-line) per 15 giorni;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs.vo 104/2010 e successive modificazioni, è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria nei modi e termini previsti dal medesimo articolo;
15. DI DICHIARARE che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE Ing. Gianluca Pierini, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale ha fornito dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse resa ai sensi del D.P.R. 62/2013 art. 7. e D. Lgs 36/2023 art. 15;
16. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (TAR) nei termini di legge.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

**Il Responsabile Area
Gianluca Pierini**

Letto, confermato e sottoscritto.

Corciano, 08-11-2024

**Il Responsabile Area
Gianluca Pierini**

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*